

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

DISEGNO DI LEGGE

"Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione*
degli Istituti Professionali Statali - Norme provvisorie
per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 del
D.P.R. 15/1/72 n° 10 - Assistenza Scolastica a favore
degli allievi degli Istituti Professionali Statali in
applicazione del D.P.R. 14/1/72 n° 3"

Relatore : Prof. Nicola Za

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge che si porta all'esame e all'approvazione del Consiglio, provvede a disciplinare le norme per la nomina ed il funzionamento dei Consigli di Amministrazione degli I.P.S. e quelle per l'assistenza scolastica degli allievi.

I decreti istitutivi degli I.P.S. prevedono per ogni Istituto un Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Ministero della P.I. e costituito da:

- 2 rappresentanti del Ministero P.I.;
 - 1 rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
 - 1 rappresentante del Comune;
 - 1 rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- il Preside dell'Istituto.

Col presente disegno di legge s'intende recepire dall'Ente Regione le competenze del predetto Ministero, nel rispetto della composizione determinata dai decreti istitutivi.

Va dato atto alla solerzia dell'Assessore alla P.I., il quale, con l'approntare una normativa, ha voluto rompere ogni indugio del Ministero della P.I. che con varie circolari intendeva conservare poteri e procedure trasferiti alle Regioni e vale la pena aggiungere che una normativa in tale settore era quanto mai urgente perchè nella nostra Regione non sono pochi i Consigli scaduti e molti sono quelli che hanno bisogno di essere integrati.

Per brevità supero l'illustrazione dei singoli articoli: la terza Commissione ne ha approvato il testo all'unanimità ad eccezione di una riserva dei colleghi Commissari comunisti sull'art.3³ là ove si sostituisce la Giunta Regionale al Ministero della P.I. per la nomina di due componenti; per i Commissari Comunisti tale competenza dovrebbe trasferirsi al Consiglio Regionale. Per la verità devo aggiungere che non solo i colleghi del Gruppo Comunista, ma anche qualche altro Commissario chiedeva tale normativa, ritenendo più democratico un organo così composto, come più democratico sarebbe il fare eleggere il Presidente dagli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ma una rigida interpretazione del D.P.R. 15/1/72 n. 10 e dell'art. 41 dello Statuto pugliese, corroborata dal parere dello Ufficio Legislativo, ha indotto la maggioranza ad approvare l'art.3 con la normativa di cui al testo che si propone. Ciò per evitare da parte del Governo un annullamento o rinvio oltremodo dannosi per la vita amministrativa dei tanti I.P.S..

Con l'augurio che in seguito tale normativa possa essere modificata - e l'occasione potrebbe essere quella della definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore -, voglio anche augurarmi che da parte comunista sia ritirata la riserva fatta in Commissione.

On. Presidente ed egregi Colleghi, ritengo che con l'approvazione del disegno di legge illustrato l'Ente avrà uno strumento per dare un sollecito assetto amministrativo ad un settore importan-

tissimo della Scuola: ripeto "sollecito" perchè ritengo sia anche questo l'augurio di tutti noi.

(Nicola Za)

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Nicola Za', written in dark ink. The signature is fluid and somewhat stylized, with a large initial 'N' and a long, sweeping tail.

NOMINA DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI - NORME PROVVISORIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.P.R. 15/1/72, N.10 E SULL'ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14/1/1972, N.3

=====

Art. 1

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, lo Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione allo

indirizzo degli Istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, all'Assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli Enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'Assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

Art. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal Consiglio nella prima riunione fra

Ass. PCI
no

i propri membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d'Istituto, che ha anche voto deliberativo.

cont. per

Art. 4

Il decreto di nomina è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo Consiglio.

n'

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il Presidente del Consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

Art. 5

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Vice Presidente, in assenza o per legittimo impedimento del Presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

n'

I Consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 6

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il Pre

sidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina di un Commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un Commissario nel caso di Istituti di nuova costituzione.

Art. 7

I provvedimenti di cui all'art.4, lettere b),c) e d) del D.P.R. 15/1/72, n.10, sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, previo parere della competente Commissione Consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto senza maggiorazione dello onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura per delega della Giunta Regionale.

I pareri dei Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica sono facoltativi.

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14/1/1972, n.3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.

21

Art. 9

La Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali, detta istruzioni per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti professionali, impartisce direttive agli Istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

21

Art.10

Il Presidente della Giunta Regionale o, se deleg

v

gato, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti Professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

m'

Art.11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto.

h'

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.